



Provincia di Latina
Area delle Politiche ambientali e territoriali
Settore Trasporti
Via Don Minzicini 9 - 04100 Latina

Regolamento Scuole Nautiche

Approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 33 del 10/06/2002; modifiche approvate con delibera n. 98 del 27/10/2003

Art. 1
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica

- 1) Chiunque intenda esercitare l'attività di scuola nautica, in Provincia di Latina, è tenuto a presentare domanda di autorizzazione al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Latina - Via A. Costa n° 1 - 04100 LATINA ai sensi dell'atl.105 - c.3 - lett.a) e dell'art.41- D.LGS. 46/99;
- 2) L'autorizzazione può essere richiesta per:
 - a) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 DPR 431/92;
 - b) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4 DPR 431/92;
- 3) L'autorizzazione di cui al punto 1 è rilasciata previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale (ex MCTC);
- 4) Nella domanda vanno indicati:
 - a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
 - b) localizzazione della sede;
 - c) i dati anagrafici e gli estremi fiscali:
 - 1) del richiedente se è una ditta individuale;
 - 2) del socio amministratore nel caso di società in accomandita semplice o in nome collettivo;
 - 3) del Legale Rappresentante per gli altri tipi di società;

Art.2
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

- 1) Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il Legale Rappresentante o Socio Amministratore se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
 - b) avere compiuto **18** anni;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'**art. 120 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 "Nuovo Codice della Strada"** e successive modifiche ed integrazioni; nonché non aver riportato condanne ad una pena detentiva superiore a mesi sei, oppure che ha avuto due o più condanne le cui pene, sommate, siano superiori a mesi sei, salvo provvedimenti di riabilitazione;
 - d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - e) essere in possesso di Diploma di Istruzione di 2° grado o titolo equivalente se cittadino di altro Stato;
- 2) Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - A) autocertificazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al **comma 1**;
 - B) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e della eventuale sede distaccata, corredata da uno specifico atto di asseve razione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al successivo art.3, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
 - C) documento comprovante la proprietà dei locali o copia del contratto di locazione;

- D) planimetria quotata in scala **1:100**, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e delle eventuali sedi secondarie;
- E) dichiarazione relativa alla disponibilità del! 'arredamento e delle attrezzature didattiche di cui ai successivi **artt.4 e 5**;
- F) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola, di cui al successivo art. 6, e comprovante:
- f1) copia polizze assicurative (con la clausola "uso scuola nautica ");
 - f2) copia libretti di immatricolazione;
 - f3) contratti di acquisto o leasing;
 - f4) certificazione del pagamento degli oneri fiscali;
 - f5) certificazione comprovante la proprietà o disponibilità dei mezzi nautici;
- G) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a **€50.000** liberi da gravami ipotecari, ovvero un 'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da: Aziende o Istituti di credito; Società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad **€2.500.000** ;
- H) l'attestazione di cui al punto precedente riferita ad un importo di **€25.000** deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento, (aIL1);
- I) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- Quanto previsto alla lettera 1) può essere autocertificato.

Art. 3 **Locali**

- 1) i locali della scuola nautica devono comprendere:
- a) un 'aula di almeno mq 25 di superficie dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati;
- 2) l'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica;
- 3) i locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza;

Art. 4 **Arredamento didattico**

- 1) Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. 1/ titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
- a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di **m. 1,10x0,80** o lavagna luminosa;
 - c) almeno quattro tavoli da cart

Art 5
Materiale per le lezioni teoriche

1) La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio;

2) Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

A) STRUMENTI

- Bussola marina e sestante;
- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS)
- n. 1 bussola di navigazione marina
- n. 1 bussola di rilevamento
- n. 1 igrometro
- n. 1 sestante
- n. 1 barometro aneroide
- n. 1 termometro
- n. 1 orologio
- n. 1 strumento di comunicazione VHF o simulatore
- n. 1 strumento di rilevamento della posizione in mare GPS o simulatore
- n. 1 ecoscandaglio o simulatore
- n. 1 scandaglio
- n. 4 compassi
- n. 1 apparecchio galleggiante
- n. 1 ancora preferibilmente ammiragliato con calumo in catena più cima
- n. 1 gavitello
- n. 2 eliche
- n. 1 zattera di salvataggio o simulatore
- n. 4 cinture di salvataggio
- n. 1 salvagente anulare con cima e n. 1 boetta luminosa
- n. 1 boetta fumogena
- n. 1 binocolo
- n. 1 razzo a paracadute a luce rossa (non utilizzabile ma a scopo dimostrativo)
- n. 1 cassetta di pronto soccorso
- fanali regolamentari e funzionanti per navigazione entro 12 miglia
- n. 1 apparecchio di segnalazione sonora
- n. 1 pompa a mano per esaurimento acqua (o altro attrezzo di esaurimento)
- n. 1 sassola
- mezzi antincendio-estintori

B) SUSSIDI

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione c41 nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali in uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marina a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- n. 6 carte nautiche per la navigazione di scala diversa;
- n. 10 squadrette nautiche e altri strumenti per la determinazione dal punto nave
- n. 1 carte di simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- n. 1 tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- n. 1 originali + 6 copie raffiguranti la volta celeste;
- n. 1 modello in scala di sezione di nave ovvero n. 2 rappresentazioni grafiche raffiguranti le strutture principali di uno scafo.
- n. 1 rappresentazioni grafiche relative al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero un modello anche se fuoribordo;
- n. 2 rappresentazioni grafiche raffiguranti le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- n. 1 rappresentazioni grafiche raffiguranti le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio più un modello o un simulatore;
- n. 1 rappresentazione grafica timone;
- n. 1 rappresentazione grafica trasmissione entro bordo, entrofuoribordo, fuoribordo.

B1) SUSSIDI PER VELA

- n. 2 rappresentazioni grafiche delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero n. 1 modello in scala;
- Serie bozzetti semplici-doppi-tripli;
- n. 6 spezzoni di cima da $\varnothing 10$;
- n. 2 raffigurazioni grafiche di nodi;
- n. 2 raffigurazioni grafiche dei winches o modello.

C) DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;

- elenco dei fari e segnali da nebbia;

- portolano del Mediterraneo;

- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto

Codice della Navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;

3) I sussidi di cui alla precedente lettera B) con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici;

- fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;

- elenco dei fari e segnali da nebbia;

- portolano del Mediterraneo;

- Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto-Codice della Navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;

TUTTI GLI STRUMENTI, DOTAZIONI E SUSSIDI DEVONO ESSERE OMOLOGATI E RECARE CON INCHIOSTRO INDELEBILE LA DICITURA DELLA SCUOLA NAUTICA.

Art. 6

Unità da diporto

1) La scuola nautica deve disporre sia di unità da diporto, per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per gli esami, compatibili con il tipo di patente da conseguire e precisamente:

a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza fino a **24 metri**) rispettivamente:

- entro le 12 miglia dalla costa una Unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;

- senza alcun limite dalla costa una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione;

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 metri o, in alternativa, una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 metri e iscritta nei registri del compartimento marittimo alla quale viene chiesta l'abilitazione;

2) i mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni a persone imbarcate e a terzi;

3) Il capo del Compartimento Marittimo, nel rilasciare il parere di cui al precedente art. 1 comma 3, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole;

4) Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia di Latina.

La scuola nautica deve disporre, per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per gli esami entro le dodici miglia dalla costa, di una unità da diporto abilitata a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero.

L'unità deve essere dotata di:

- n. 1 uno strumento di comunicazione VHF;
- n. 1 strumento di rilevamento della posizione in mare o GPS cartografico;
- n. 1 ecoscandaglio,

nonché di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa italiana vigente.

I mezzi nautici impiegati devono essere provvisti di polizza assicurativa per svolgimento di esercitazioni e scuola nautica, nonché per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi. Il luogo ove sono ormeggiate tali imbarcazioni deve garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia sicurezza.

Art. 7 **Personale**

1) Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli Istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite;

2) 1/ personale insegnante deve possedere gli stessi requisiti morali previsti, dal precedente **art. 2**, per il titolare della scuola nautica;

3) La sussistenza dei suddetti requisiti può essere auto certificata nei modi previsti dalla normativa vigente;

Art. 8 **Impedimento temporaneo del titolare**

1) Nel caso di impedimento del titolare de/l'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di Società o Ente, verrà nominato un sostituto in possesso dei requisiti morali, tecnici e professionali previsti per il soggetto impedito;

- 2) la Provincia, verificata l'esistenza dei requisiti citati al comma precedente rilascerà il proprio nulla osta;
- 3) La scuola nautica è tenuta a comunicare immediatamente l'impedimento del titolare e la persona scelta come sostituto nonché la cessazione dell'impedimento;
- 4) La Provincia, valutati i requisiti, autorizzerà tale sostituzione per non più di sei mesi alla scadenza dei quali dovrà essere ripristinata la gestione diretta da parte del titolare ovvero si procederà al rilascio di nuova autorizzazione previa acquisizione della documentazione prevista dal presente regolamento.

Art. 9
Registri e schede

- 1) Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione contenente: data d'iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito;

Art. 10
Gestione e disciplina dell'attività

- 1) All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa all'amministrazione provinciale, la quale deve essere firmata in calce dal titolare della scuola e deve indicare in modo chiaro e per esteso:
 - a) il nome e la sede della scuola;
 - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
 - c) i prezzi applicati;
 - d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza amministrativa della Provincia;
 - e) l'orario delle lezioni teoriche;
 - j) i periodi di chiusura della scuola;

Art. 11
Vigilanza

1) La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;

b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, ecc.;

c) sul regolare funzionamento delle scuole e sul 'impiego di insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento;

d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione;

2) il personale dell'ufficio competente effettuerà detta vigilanza presso la Scuola nautica, redigendo apposito verbale che va firmato dal Titolare della Scuola o dal personale presente al momento della visita ispettiva. Nel verbale devono essere evidenziate le eventuali irregolarità che vengono immediatamente contestate al titolare della Scuola nautica, se presente nei locali al momento dell'ispezione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta, ovvero mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

3) l'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive;

Art. 12 Norme transitorie

1) Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di istruzione per la nautica, la competente Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione di scuola nautica, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinesche, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche;

2) Il presente "Regolamento" entra in vigore il giorno dell'approvazione, dopo

la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 12 Norme transitorie

- 1) *Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di istruzione per la nautica, la competente Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione di scuola nautica, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinarie, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche;*
- 2) **Il presente "Regolamento" entra in vigore il giorno dell'approvazione, dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.**

Allegati

Server/Ageauto/Scuole nautiche

Allegato n. 1

*(Carta intestata del/ 'Azienda o Istituto di Credito o Società finanziaria con Capitale Sociale non inferiore ad **€2.500.000,00**)*

ATTESTAZIONE

A richiesta del/ 'interessato si attesta che questo Istituto (o Società) ha concesso al

*Sig _____ nella forma tecnica
di _____ un affidamento pari ad
€ 25.000 (venticinquemila)*

_____, *li* _____
FIRMA